



Proc. N. 14263/13 R.G. N.R.

Proc. N. 24830/16 R.G. G.I.P.

SENT. N. 1896/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il Giudice, dr.ssa Federica Bompieri, all'udienza in camera di consiglio del 29/11/2016, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

Schmidheiny Stephan Ernst nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre 1947

libero assente

dom.to ex art. 161 c.p.p. presso l'avv. Astolfo Di Amato, in Roma - via Nizza 59

difeso di fiducia dagli avv.ti Astolfo Di Amato del Foro di Roma e Guido Carlo Alleva del Foro di Milano

IMPUTATO

nella qualità di effettivo responsabile della gestione della società (Eternit Spa) esercente gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, e di effettivo responsabile della gestione delle società (Industria Eternit Casale Monferrato Spa, Industria Eternit Napoli Spa, Icar Spa, Industria Eternit Reggio Emilia Spa) esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera, nel periodo che inizia il giugno 1976 con riguardo ai siti di Casale Monferrato, Cavagnolo, Napoli-Bagnoli, e il 27 giugno 1980 con riguardo al sito di Rubiera, e che termina il 4 giugno 1986 con riguardo ai siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, il 19 dicembre 1985 con riguardo al sito di Napoli-Bagnoli, il 6 dicembre 1984 con riguardo al sito di Rubiera, dei seguenti reati:

artt. 589 c. 1, 2 e 4; 61 n.3 c.p. perchè cagionava la morte di lavoratori operanti presso i predetti stabilimenti, familiari degli stessi e cittadini residenti nelle zone limitrofe tali stabilimenti, alle date e nei luoghi sotto indicati per ciascuno, e, segnatamente, di:

N	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di decesso	Causa decesso	Luogo decesso	Stabilimento	Periodo esposizione professionale	Mansioni
6	Barbieri	Antonino	28/2/1936	21/12/1989	Mesotelioma pleurico	Monteu da Po	Cavagnolo	dal 1963 al 1982	Dipendente SACA addetto al trasporto materiali e al confezionamento canne fumarie presso lo stabilimento

									SACA
67	Pagliano	Giovanni	2/2/1912	3/4/1984	Carcino ma plomona re	Cavagnolo	Cavagnolo	dal 9/12/1955 al 23/12/1976	Dipendente SACA con mansioni di operaio
68	Sordi	Ernesto	25/8/1923	29/11/1988	Carcino ma polmona re	Cavagnolo	Cavagnolo	dal 10/3/1956 al 1/6/1980	Dipendente SACA con mansioni di operaio presso reparto stampi

addetti ad operazioni comportanti esposizione ad amianto, per colpa e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro e, segnatamente, degli artt. 2087 c.c.; 4 lett. a), b), c), d), 19, 20, 21, 33 d.p.r. 19/3/1956 n. 303; 377 e 387 d.p.r. 27/4/1955 n. 547; 157-176 d.p.r. 30/6/1965 n. 1124;

in quanto era consapevole che

A) il mesotelioma pleurico o peritoneale (oltre che l'asbestosi e il carcinoma polmonare) sono patologie con prognosi infausta correlate sotto il profilo eziologico all'inalazione delle fibre di asbesto;

B) gli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, presentavano condizioni di polverosità da amianto enormemente nocive per la salute delle popolazioni formate dai lavoratori e dagli abitanti delle zone prossime a tali stabilimenti;

C) le risorse finanziarie effettivamente investite per ridurre la polverosità all'interno dei luoghi di lavoro e nel territorio erano esigue;

e ciò malgrado, per mero fine di lucro, decise di

D) continuare le attività già svolte negli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, ancora per un decennio;

E) non modificare negli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, le preesistenti ed enormemente nocive condizioni di polverosità da amianto mediante conversioni e risanamenti realmente incisivi;

F) risparmiare sulle gravose spese indispensabili per una radicale revisione degli impianti e delle procedure di lavoro, con il consapevole e voluto risultato che le fibre di asbesto continuarono a disperdersi abbondantemente nelle fabbriche e negli ambienti di vita, e, per inevitabile conseguenza, determinarono e determinano tra lavoratori e cittadini una epidemia dilatata nel tempo di patologie di cui conosceva la gravità e la diffusività;

G) adottare ed attuare una politica aziendale comportante un'immane esposizione ad amianto di lavoratori e cittadini, e, in particolare, diretta a:

nello stabilimento di Cavagnolo,

1) omettere l'individuazione e la realizzazione dei provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici, necessari per contenere l'esposizione all'amianto (quali impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale);

2) omettere la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione;

3) omettere la sottoposizione dei lavoratori esposti ad amianto a controlli sanitari adeguati, e l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona;

4) omettere l'informazione e la formazione dei lavoratori circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;

in aree private e pubbliche al di fuori del predetto stabilimento

5) consentire e non impedire la fornitura a privati e a enti pubblici, e il mantenimento in uso, dei materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, in tal guisa determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche;

presso le abitazioni private dei lavoratori

6) omettere l'organizzazione della pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale e determinare la conseguente indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;

tanto che

H) promosse una sistematica e prolungata opera di disinformazione volta a:

1) tranquillizzare la collettività, sia divulgando la falsa rassicurazione che erano state impegnate notevoli risorse per sanare la situazione, sia propalando notizie infondate circa l'efficacia delle bonifiche già compiute e lo stato delle conoscenze scientifiche in ordine alla cancerogenicità dell'asbesto,

2) diffondere l'erronea convinzione che, per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e nelle aree ad essi vicine, sarebbe stato sufficiente rispettare valori limite di soglia, peraltro individuati in modo inappropriato anche alla stregua delle conoscenze già allora disponibili e mai realmente osservati con adeguate azioni preventive;

I) confidò che l'opera di disinformazione da lui promossa avrebbe impedito alla collettività di acquisire esatta consapevolezza del fenomeno epidemico che egli si era già rappresentato e che, dunque, provocò pur di perseguire vantaggi economici;

L) si avvalse sistematicamente di un esperto di pubbliche relazioni per allontanare dalla sua persona qualsiasi sospetto sulla parte avuta nella decisione di gestire gli stabilimenti italiani con modalità tali da diffondere in notevole quantità le fibre di asbesto negli ambienti di lavoro e nel territorio, e così per occultare le proprie responsabilità scaricandole sulle articolazioni periferiche della catena di governo del gruppo.

Con l'aggravante di avere agito nonostante la previsione dell'evento.

In Cavagnolo nelle date sopra indicate per ciascun deceduto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il processo

In data 23-24 febbraio 2015, il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di SCHMIDHEINY Stephan Ernest per 258 omicidi dolosi pluriaggravati, unificati dal vincolo della continuazione, reati commessi in qualità di effettivo responsabile della gestione delle società Eternit Spa, Industria Eternit Casale Monferrato Spa, Industria Eternit Napoli Spa, Icar Spa, Industria Eternit Reggio Emilia Spa, esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli e Rubiera.

Con ordinanza del 24/7/2015, il Giudice dell'udienza preliminare, rilevato che SCHMIDHEINY, nell'ambito del procedimento RG NR 24265/04, di cui quello pendente costituiva "stralcio", era già stato processato per i reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p., aggravati dalla morte di centinaia di persone, alcune delle quali ricomprese nell'elenco dei deceduti del presente processo e rilevato, altresì, che il processo RG NR 24265/04 si era concluso con il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione dei reati in quella sede

contestati, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. per violazione dell'art. 117 c. 1 Cost. in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU e dichiarava la sospensione del processo.

Con sentenza n. 200 del 31/5/2016 depositata il 21/7/2016, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità parziale dell'art. 649 c.p.p., indicando i principi ai quali il Giudice *a quo* avrebbe dovuto attenersi nel valutare l'eventuale sussistenza del *bis in idem* nel caso concreto.

Il processo riprendeva all'udienza del 27 ottobre 2016; il Giudice invitava le parti a discutere e concludere sia con riferimento agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale nel processo pendente, sia con riferimento alla qualificazione giuridica dei reati contestati e, in particolare, all'elemento soggettivo.

All'udienza del 29 novembre 2016, conclusa la discussione, il Giudice pronunciava ordinanza con la quale respingeva l'eccezione, sollevata dai difensori dell'imputato, di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per mancata iscrizione ex art. 335 cpp di 220 casi di omicidio doloso; respingeva altresì l'eccezione, svolta in via di subordine, di inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine effettuati in relazione alle medesime 220 contestazioni di omicidio doloso per cui non vi era stata iscrizione nel registro delle notizie di reato; infine, alla luce delle "indicazioni di metodo" fornite dalla Corte Costituzionale, riteneva doversi escludere che il presente processo costituisse indebita duplicazione, totale o parziale, del processo recante RG NR 24265/04.

Ravvisando la colpa con previsione in luogo del dolo (sia del dolo intenzionale o diretto, contestato; sia del dolo eventuale, oggetto della discussione dei Pubblici Ministeri), modificava la qualificazione giuridica dei reati contestati a SCHIMDHEINY; venuta meno la medesimezza del disegno criminoso, che, si sensi degli artt. 12 e 16 c.p.p., aveva indotto i Pubblici Ministeri a ritenere radicata la competenza del Tribunale di Torino per tutti i reati di omicidio, dichiarava la propria incompetenza per territorio in relazione ai reati commessi in Casale Monferrato, Rubiera e Napoli-Bagnoli; dichiarava la prescrizione di alcuni reati commessi a Cavagnolo; disponeva il rinvio a giudizio dell'imputato per i rimanenti reati commessi in Cavagnolo.

La qualificazione giuridica dei reati

Nell'ambito di quella che è stata definita "*l'opportuna rimediazione riguardo alla struttura e alle funzioni dell'udienza preliminare*", si è autorevolmente precisato che in detta udienza l'addebito è connotato da "*maggiore fluidità*" e che "*l'intervento del Giudice per assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti costituisce un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile*" in quanto "*espressione indefettibile del principio di legalità e della funzione di ius dicere*" (Sez. U, Sentenza n. 5307 del 20/12/2007 Cc. -dep. 01/02/2008- Rv. 238239, imp. Battistella).

Nel medesimo solco, si registrano le pronunce che sottolineano che "*il potere del giudice di qualificare correttamente il fatto, sotto il profilo giuridico, si risolve nella esatta applicazione della legge, sicché non tollera limitazioni, così come non deve essere specificamente previsto, proprio perché è un connotato dell'esercizio della giurisdizione*" (Sez. 6, Sentenza n. 28481 del 17/04/2012 Cc. -dep. 16/07/2012- Rv. 253695; cfr. anche Cass. Sez. U. 16/1996, Rv 205617; Cass. Sez. III 1803/2011), fermo restando che deve essere salvaguardata la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice, assicurata dalla possibilità di interloquire sul tema specifico, in almeno una delle fasi del procedimento/processo.

La contestazione formulata dal Pubblico Ministero descrive un addebito di responsabilità a titolo di dolo e ascrive all'imputato di avere agito "in esecuzione del medesimo disegno criminoso": si suppone, cioè, che le singole azioni criminosi abbiano costituito manifestazione di un unico e organico programma delittuoso, che



avrebbe abbracciato l'ideazione, almeno nelle sue linee essenziali, e la deliberazione di commettere una serie (indeterminata) di omicidi o, quanto meno, di atti lesivi dell'altrui incolumità personale.

L'addebito così formulato presupporrebbe, dunque, la rappresentazione del verificarsi del fatto di reato come rientrante nella serie di scopi in vista dei quali l'imputato SCHMIDHEINY si è determinato alla condotta: egli avrebbe perseguito, quale scopo finalistico connotante le proprie azioni ed omissioni, determinati risultati, identificabili con la causazione degli eventi (dolo intenzionale) lesivi dell'altrui incolumità.

Simile ricostruzione non trova riscontro negli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Analoga argomentazione deve essere svolta in ordine all'ipotesi di imputazione a titolo di dolo diretto, nel quale *"il momento cognitivo in ordine agli elementi di fattispecie ed alle conseguenze del proprio agire è talmente netto che dal solo fatto di tenere una certa condotta sulla base di alcune informazioni sullo sviluppo degli accadimenti si inferisce, normalmente, una determinazione nel senso dell'offesa del bene giuridico protetto. Come si vede, si è in presenza di una sfera dell'agire umano dominata dalla rappresentazione"* (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. -dep. 18/09/2014- Rv. 261104).

L'ipotesi d'accusa secondo cui l'imprenditore SCHMIDHEINY abbia, per circa 10 anni, gestito l'azienda con condotte rette dalla *"determinazione nel senso dell'offesa del bene giuridico protetto"* (Cass., Sez. U. cit.), cioè la vita e l'incolumità dei suoi dipendenti e dei dimoranti in aree limitrofe all'azienda stessa, non trova riscontro nelle risultanze d'indagine.

Con il che, viene meno in radice la plausibilità della contestazione stessa di aver agito in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Per rimanere nel quadro dell'omicidio volontario occorre, infine, valutare se possa essere ragionevolmente sostenuto un addebito a titolo di dolo eventuale; tale non è l'ipotesi d'accusa, posto che -come detto- è stata contestata la medesimezza del disegno criminoso, ontologicamente incompatibile con il dolo eventuale; tuttavia, si affrontano comunque i tratti salienti di tale atteggiarsi del dolo, atteso che in tal senso si è, invece, sviluppata parte della **discussione del Pubblico Ministero** alle udienze del 21/5/2015 e del 29/11/2016.

Orbene, il primo dato, sintetico, che s'impone, è che in tanto si può parlare di dolo eventuale in quanto sia possibile individuare un *"atteggiamento psichico rispetto all'evento collaterale che possa essere considerato equivalente della volontà"* (Cass., Sez. U. cit.), sì da poterne segnare il confine con la responsabilità colposa, aggravata dalla previsione dell'evento: poiché la rappresentazione dell'intero fatto tipico, evento compreso, come probabile o possibile, è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo tra le due movenze psicologiche non può cogliersi nella mera "accettazione del rischio", ma deve essere ricercato sul diverso piano della volizione: *"senza riferimento al ruolo del volere, il dolo si trasforma in una categoria puramente normativa"* (Cass., Sez. U. cit.).

Così -si è autorevolmente precisato- mentre nel dolo eventuale occorre che la realizzazione dell'evento sia stata "accettata" psicologicamente dal soggetto, a seguito di una deliberazione con la quale l'agente abbia subordinato consapevolmente un determinato bene ad un altro, sì che egli avrebbe agito comunque, anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi dell'evento avrebbe trattenuto l'agente: in sostanza, *"ciò che risulta dirimente è [infine] un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento"* e ciò che gli elementi in atti devono essere ipoteticamente in grado di dimostrare è che *"l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento"* (Cass., Sez. U. cit.) collaterale illecito.

Per aversi dolo eventuale, deve cioè potersi affermare che l'autore del reato si è prospettato il fine da raggiungere, ha colto la correlazione tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, ha effettuato in via preventiva una valutazione comparata degli stessi ed ha infine coscientemente attribuito prevalenza ad uno di essi. L'obiettivo perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae, così, l'evento collaterale.

E' chiaro, allora, come non sia sufficiente la "previsione" della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma sia indispensabile la "accettazione", sia pure in forma eventuale, del danno -non del rischio, "*giacché altrimenti si avrebbe l'inaccettabile trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo*", opportunamente puntualizzano le Sezioni Unite nel 2014-, che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato.

Nella colpevolezza colposa aggravata ex art. 61 n. 3 c.p., invece, è sufficiente la "previsione" dell'esito antigiusuridico della condotta; la "prevedibilità" dell'evento, tipica della colpa, è assorbita e superata dalla situazione di concreta previsione: "*la verifica dell'illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell'agente; e mostra per così dire in azione l'istanza cautelare. L'agente ha concretamente presente la connessione causale rischiosa; il nesso tra cautela ed evento. L'evento diviene oggetto di una considerazione che disvela tale istanza cautelare, ne fa acquisire consapevolezza soggettiva. Di qui il più grave rimprovero nei confronti di chi, pur consapevole della concreta temerarietà rischiosa in atto, si astenga dalle condotte doverose volte a presidiare quel rischio. In questa mancanza, in questa trascuratezza, è il nucleo della colpevolezza colposa contrassegnata dalla previsione dell'evento: si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall'agire doverosamente. Tale situazione è tutt'affatto diversa da quella prima delineata a proposito della puntuale conoscenza del fatto quale fondamento del rimprovero doloso, basato, lo si rammenta ancora, sulla positiva adesione all'evento collaterale che, ancor prima che accettato, è chiaramente rappresentato*" (Cass., Sez. U. cit.).

In sostanza, poiché è tipico della colpa "*trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo*", foss'anche per una "*biasimevole ragione*", e poiché il dolo eventuale altro non è che una forma particolare di dolo, in tanto potrà parlarsi di dolo eventuale in quanto possa stabilirsi una "relazione tra la volontà e la causazione dell'evento": si comprende allora perché "*ciò che è di decisivo rilievo è che nella scelta d'azione sia ravvisabile una consapevole presa di posizione di adesione all'evento, che consenta di scorgervi un atteggiamento ragionevole assimilabile alla volontà, sebbene da essa distinto: una volontà indiretta o per analogia*" (Cass., Sez. U. cit.).

Muovendo un ulteriore passo nella direzione segnata dall'arresto delle Sezioni Unite citato, si ricorda che "*il legame previsto dall'art. 43 c.p. riguarda non una semplice condizione di rischio bensì un evento specifico, quello che presenta i tratti significativi dell'accidente concretamente verificatosi*" (Cass., Sez. U. cit.).

Abbandonato l'approccio alla ricostruzione della relazione volontà/causazione dell'evento in termini di prevedibilità della "classe" o del "genere" di eventi, la Giurisprudenza ha inequivocabilmente inteso riaffermare la necessità che "previsione" e "adesione" siano rivolti all'evento *hic et nunc* verificatosi, nei suoi tratti storici.

Tra essi, e così venendo al caso di specie, balzano in primo piano, le enormi proporzioni degli eventi-danno: 258 morti contestati in questa sede, che costituiscono meno di un decimo di quelle complessivamente -verosimilmente- ricollegabili alla gestione dell'Eternit Spa da parte dell'imputato. La prescrizione ha impedito che il processo recante RG NR 24265/04 (i cui atti sono stati pressoché interamente riversati nel presente processo) approdasse a una pronuncia di merito definitiva. E', tuttavia, un dato di fatto che nel proc. pen. RG NR 24265/04 le imputazioni per disastro doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro erano completate dagli elenchi di circa 1.900 morti, di cui la Pubblica Accusa assumeva la derivazione diretta con la condotta gestionale di SCHMIDHEINY. E', parimenti, un prevedibile dato di fatto che i decessi causati dall'inhalazione di fibre di amianto correlati con la lavorazione del predetto materiale negli stabilimenti Eternit Spa in Italia proseguiranno ancora per circa un decennio (cfr. teste V. DEMICHELI, direttore regionale sanità Regione Piemonte, trascrizioni udienza 19/7/2010, pag. 12) . In ossequio ai principi elaborati dalla Suprema Corte, in tale contesto l'imputazione a titolo di dolo eventuale

dovrebbe reggersi sul presupposto di una condotta dell'imputato retta dalla *"consapevole presa di posizione di adesione all'evento"* così connotato, quale oggi è possibile apprezzare.
Ipotesi che non trova riscontro negli atti.

E, infatti, in sede di discussione gli stessi Pubblici Ministeri hanno evidenziato (cfr. trascrizioni udienza 21/5/2015, pag. 53) come "inizialmente" avessero iscritto nel registro delle notizie di reato solo delitti di omicidio colposo e che *"mai per un attimo avevamo pensato di contestare il dolo"*; hanno, quindi, precisato che le ragioni che li avevano indotti a mutare la qualificazione giuridica erano sostanzialmente due: primo, che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Torino sul "disastro Eternit" non per motivi di merito, ma perché il reato di cui all'art. 437 c.p. era prescritto; e, così facendo, in forza dell'art. 129 c. 2 c.p.p. aveva *"escluso l'evidenza che il fatto non costituisse reato per difetto di dolo"*; secondo, che *"gli insegnamenti"* delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 38343/14 (processo "Thyssen") avevano *"ispirato la nostra decisione di chiedere il rinvio a giudizio per omicidio doloso"*.

La concatenazione temporale è pacifica e non occorrono molte parole: effettivamente, l'originaria iscrizione (risalente al settembre 2001) era per omicidio colposo e **la modifica della qualificazione giuridica da parte dei Pubblici Ministeri** è intervenuta solo dopo la pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione (cfr. note d'udienza, depositate dal P.M. l'11/6/2015) e, precisamente, con l'avviso di conclusione delle indagini del 25/6/2014 (faldone 1).

I due motivi assunti dai Pubblici Ministeri a fondamento della nuova qualificazione meritano, invece, un veloce approfondimento.

Quanto al primo aspetto, è quasi pleonastico osservare che la sussistenza -e la prova- del dolo di omicidio nulla hanno a che vedere con l'eventuale dolosità del comportamento omissivo addebitato all'imputato in relazione alle condotte ascrittegli nel processo recante RG NR 42265/04. Innanzitutto, il dolo dei reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p. non è stato accertato in via definitiva: più semplicemente, i Giudici (d'appello e di cassazione) non hanno ritenuta raggiunta quella "evidenza" dei presupposti del proscioglimento nel merito che impone di accordare prevalenza alla declaratoria prevista dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p. rispetto al (dichiarato) proscioglimento "in rito". In secondo luogo, quand'anche fosse stato acclarato, con pronuncia definitiva, il dolo dei delitti di disastro innominato e di omissione di cautele antinfortunistiche, tale accertamento non influirebbe sull'accertamento dei tratti propri della volontà omicidiaria. Né, infine, può riscontrarsi una contraddizione logico-giuridica nel contestare, in relazione alla medesima condotta, l'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e l'omicidio colposo, alla luce della copiosa Giurisprudenza formatasi in tema di concorso formale di tali ipotesi delittuose; d'altra parte, nell'originario procedimento RG NR 42265/04, di cui quello odierno costituisce "stralcio", si procedeva, a carico di SCHMIDHEINY, proprio per disastro doloso, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, omicidio e lesioni colposi.

Quanto al secondo motivo che avrebbe indotto i Pubblici Ministeri a modificare l'originaria imputazione, richiamato quanto detto poc'anzi in relazione ai principi enunciati dalle SS.UU. in tema di elemento soggettivo, si osserva, innanzitutto, come gli elementi del fatto enucleati nell'imputazione levata dall'Ufficio di Procura nell'odierno processo siano ben lungi dall'indiziare il dolo omicidiario: la consapevolezza di alcune circostanze (l'esito infausto delle patologie asbesto-correlate, la condizione di pericolosa polverosità degli stabilimenti, l'esiguità delle risorse finanziarie investite per ridurla); le cautele che, dentro e fuori gli stabilimenti, sarebbero state omesse pur di proseguire l'attività produttiva; la mancata informazione e, anzi, l'opera di disinformazione promossa, sarebbero, nell'ottica accusatoria, elementi connotanti il dolo di omicidio. Si tratta, al contrario, di profili tipici dell'atteggiamento colposo e, precisamente, della colpa con previsione, non avendo attitudine a dimostrare, quand'anche provati, i tratti di un *"atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento"* che, nel caso di specie, è, come già detto, la morte di migliaia di persone.

Tali argomentazioni potrebbero già in sé giustificare la riqualificazione dei reati in termini di colpa. Ma dagli atti emerge anche altro, che è opportuno richiamare.

Come ha ricordato il Pubblico Ministero (cfr. udienza 29/11/2016, trascrizioni, pag. 9), gli esiti delle ispezioni che, dal 1976 al 1980, l'Ispettorato del lavoro di Alessandria ha effettuato a Casale attestano che numerose furono, in quegli anni, le prescrizioni imposte; in occasione della rivisita, gli ispettori ne verificavano l'ottemperamento (talora completo, talora solo parziale); di regola accertavano nuove violazioni. Tuttavia -la considerazione può apparire ovvia, ma non è superflua- mai la situazione accertata indusse gli ispettori a sospettare che quelle condizioni di lavoro sarebbero state la causa di migliaia di decessi, poiché altrimenti ben altri, più drastici e radicali, sarebbero stati gli interventi pubblici a tutela della salute dei lavoratori e degli abitanti nelle aree limitrofe allo stabilimento.

Eppure, secondo la tesi accusatoria (quale è emersa in sede di discussione, essendo la contestazione costruita, come detto, in termini di dolo diretto o di dolo intenzionale) i terribili esiti di quelle condizioni di lavoro, non noti all'Ispettorato del Lavoro, erano invece certamente noti a SCHMIDHEINY, che avrebbe, addirittura, accettato la possibilità del loro verificarsi.

E', allora, opportuno porre mente al **contesto** in cui SCHMIDHEINY dirigeva l'azienda tra la seconda metà degli anni '70 e la prima metà degli anni '80 e, in particolare, a quali fossero **le acquisizioni scientifiche** in materia di pericolosità dell'inhalazione delle fibre di amianto, **in qualche modo recepite dalla normativa nazionale o europea**, in relazione alle quali l'imputato poteva/doveva commisurare i confini di legittimità del proprio agire.

Il quadro normativo vigente nel decennio 1976-1986 era assai povero di indicazioni. Il primo intervento normativo europeo, specifico nella materia *de quo*, dà il polso degli approdi cui la ricerca scientifica era giunta e registra un dato molto chiaro: il documento n. 77/169 del NIOSH (Agenzia federale americana che si occupava della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali) poneva in correlazione il grado di esposizione con l'entità del rischio ("*più è bassa l'esposizione, più è basso il rischio che si sviluppi il cancro*"), come faceva l'O.S.H.A. (Organizzazione per la sicurezza e la salute sul lavoro), negli anni '70; ancora nel 1983 si ragionava in termini di "limite soglia", nell'erronea convinzione che fosse possibile lavorare l'amianto "in sicurezza", individuando il *quantum* massimo di fibre inalabili in un determinato "tempo di esposizione". All'art. 8, la direttiva del Consiglio del 19/9/1983 "*sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro*" dettava, infatti, veri e propri "valori limite": 0,50 fibre per cm³ per la crocidolite e 1,00 fibre per cm³ per le altre tipologie di amianto.

Se è vero che sin dall'aprile 1973 (d.m. 18/4/1973) il cancro al polmone figurava tra le malattie professionali contraibili a seguito di esposizione all'amianto e che dal settembre 1982 (d.p.r. 10/9/1982 n. 915) l'amianto era considerato sostanza pericolosa anche ai fini della tutela dell'ambiente, occorrerà attendere il 1991 perché il legislatore nazionale intervenisse a fissare valori limite di esposizione (D. Lgs. 15/8/1991 n. 277) e il 1992 (legge 27/3/1992 n. 257) perché mettesse al bando "*l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione*" dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.

L'impossibilità di determinare un valore soglia sicuro è, dunque, approdo relativamente recente e comunque successivo alla chiusura degli stabilimenti Eternit; all'epoca dei fatti per cui è processo si ragionava in termini di valutazione della "intensità dell'esposizione", che l'art. 21 d.p.r. 303/56, genericamente dettato in materia di "polveri", imponeva di "impedire" o "ridurre per quanto è possibile".

Nel giugno 1986, dunque, data della dichiarazione di fallimento dell'ultima delle società del Gruppo Eternit italiano, **non era normata alcuna "condotta standard" specifica per la lavorazione dell'amianto**, dalla quale misurare, oggi, la distanza della condotta antidoverosa ascritta all'imputato. E' ben vero che la responsabilità del datore di lavoro non presuppone necessariamente la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni, essendo sufficiente che l'evento dannoso si verifichi a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c., pilastro normativo

della c.d. "colpa generica" (Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015 Ud. -dep. 26/11/2015-, Rv. 265052; Sez. 4, n.4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiati, Rv. 246643; Sez. 4, n.13377 del 28/09/1999, Bassi, Rv. 215537); e, infatti, sul datore di lavoro che abbia colposamente omissso di adottare le misure che, *"secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica"*, sono necessarie a tutelare la salute dei lavoratori, ricadono tutti i rischi comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore svolga. Tuttavia, violerebbe il principio di "certezza del diritto" parametrare la responsabilità del datore di lavoro -il quale non abbia adeguatamente "sopperito", ex art. 2087 c.c., alla mancanza di indicazioni a livello normativo- su certezze del "sapere scientifico" raggiunte in epoca successiva alla condotta, ascrivendogli di non essersi conformato ai mutevoli -e talora contraddittori- approdi del "dibattito scientifico" in progressiva evoluzione. A maggior ragione laddove tale valutazione debba investire, a monte del giudizio sulla responsabilità, la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa.

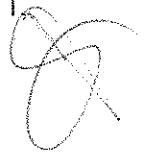
E' certamente vero che il tenore dell'introduzione sviluppata da SCHMIDHEINY al Convegno di Neuss nel mese di giugno 1976 (faldone 16) è indicativa tanto delle conoscenze di cui l'imputato disponeva, quanto dell'attenzione rivolta dal Gruppo alle problematiche connesse all'esposizione alle fibre di amianto ed anche della convinzione che il rischio di mesotelioma fosse intimamente connesso con l'intensità dell'esposizione: SCHMIDHEINY ricordava che nel 1975 l'O.S.H.A. aveva formulato la *"proposta secondo la quale la concentrazione dell'amianto deve restare al di sotto di 0,5 fibre per cm³"*, valida *"per poter proseguire lo studio su tali problemi"* (pag. 4); riferiva che *"la polvere di amianto respirabile a granulometria sottile, che viene inspirata in alta concentrazione e per lunghi periodi di tempo, può portare a delle malattie che riguardano i polmoni"* (pag. 5): asbesto, cancro dei polmoni e mesotelioma, che definiva *"neoplasma di origine cancerosa che viene riscontrato molto raramente alla pleura e al peritoneo"* (pag. 7); concludeva nel senso che *"si può supporre che per i lavoratori che negli scorsi decenni sono stati esposti ad alte concentrazioni di polvere, il rischio di essere soggetti a queste malattie sia notevolmente superiore"* (pag. 8) e, affrontando il tema della *"politica del Gruppo"*, affermava che *"la rarità delle malattie dei propri lavoratori è una realtà che ci fa pervenire alla conclusione che si sono adottate le giuste misure preventive. Tuttavia le più recenti conoscenze esigono che si proceda più attivamente nell'ambito della tutela del lavoro e dell'ambiente"* (pag. 8).

Tali ultime affermazioni di SCHMIDHEINY scontano l'inevitabile parzialità del giudizio insita nel fatto che, all'epoca, a causa della lunga latenza, il mesotelioma era considerato "patologia rara": una situazione lontana mille miglia dalle odierne, enormi, proporzioni assunte dal fenomeno.

L'intervento di SCHMIDHEINY è pervaso dalla convinzione che il pericolo di danno alla salute fosse correlato all'entità dell'esposizione e, più precisamente, che il livello di rischio aumentasse in proporzione all'aumentare della concentrazione di fibre ed all'allungarsi della durata dell'esposizione stessa; che, dunque, i decessi verificatisi fossero da ricondurre alla massiccia esposizione degli anni precedenti e che nuovi futuri decessi avrebbero potuto essere efficacemente prevenuti apportando alcune migliorie alle condizioni di lavoro.

E, infatti, ricordando gli approdi del Convegno di Neuss, il Pubblico Ministero ha correttamente rilevato come le questioni che l'imputato sottopose, in quell'occasione, all'attenzione dei partecipanti, fossero *"importanti, direi fondamentali non dal punto di vista della volizione, [ma] dal punto di vista soprattutto della consapevolezza"* (cfr. trascrizioni udienza 29/11/2016, pag. 8).

Numerosi altri indici delle "conoscenze" di SCHMIDHEINY emergono dagli atti: la testimonianza resa da BONTEMPELLI (responsabile del S.I.L. dal 1977 al 1986) nel processo RG NR 24365/04, ad esempio, dà conto dell'attenzione prestata in quegli anni dal "Gruppo svizzero" alle metodiche di rilevazione della concentrazione di fibre di amianto all'interno degli stabilimenti e al contenimento della concentrazione stessa entro limiti ritenuti "sicuri" per la salute, nell'erronea e illusoria convinzione che ciò fosse sufficiente a contenere il rischio (trascrizioni, pag. 63 segg., pag. 126-127; cfr. anche dichiarazioni testimoniale rese nel proc. pen. RG NR 24265/04 da L. GIANNITRAPANI, A.D. di Eternit Spa dal '75 al '83, udienza 7/3/2011).



trascrizioni, pag. 20 segg.; L. MITTELHOLZER, A.D. di Eternit Spa dal 1984, già in Eternit Spa dal 1979, udienza 5/7/2010, trascrizioni, pag. 72 segg., 91 segg.; H. TEICHERT, fondatore del Centro ricerche di Neuss e responsabile della divisione tecnica della misurazione, udienza 14/3/2011, trascrizioni pag. 37 segg., 66 segg., 87 seg.) e ad evitare ulteriori decessi (cfr. teste L. GIANNITRAPANI, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 35: *“si è cominciato a parlare del collegamento tra tumori e amianto nell'ultimo periodo, almeno per quello che mi ricordo io, dal '78-'79 in poi. Naturalmente a quel momento, questo ripeto è quello che ricordo io, ci preoccupammo tutti di questa situazione, perché ovviamente c'era stato qualche decesso. Ma l'attribuimmo tutti, visto il lungo periodo di latenza, almeno io l'attribuivo confortato dai pareri dei nostri consulenti esterni sanitari, al periodo precedente in quanto nella lavorazione a secco c'era una situazione di polverosità...”*).

L'attenzione del Gruppo svizzero ai “limiti soglia” emerge chiaramente anche da altri elementi in atti: nel corso della prima riunione del CO.P.A.E. -Comitato Protezione Ambiente e Ecologia; su cui vedi infra- del 2/11/1976, GIANNITRAPANI “ragguagliava” i partecipanti sugli argomenti trattati in una recente riunione tenutasi in seno al Gruppo Amiantus; tra essi, comparivano alcuni obiettivi prioritari: *“obiettivo del Gruppo di giungere ad un Mak di 2 fibre / cm³ (norme attuali in Italia 5 f/cm³) richiedendo allineamento di tutti gli altri produttori”* e *“obiettivo successivo: fibra sostitutiva”*; veniva quindi formulato un programma che, tra l'altro, prevedeva *“001- investimenti negli stabilimenti per il raggiungimento del Mak di 2 fibre / cm³ entro il 31/12/1977; 002- investimenti nelle filiali...; 003- organizzazione di efficiente servizio medico...; 004 organizzazione del controllo e dell'attività del SIL entro il 30/12/1976; ...; 006- informazioni ai dipendenti...”* (cfr. verbale -faldone 28-; cfr. anche dichiarazioni testimoniali C. COPPO, dipendente Eternit dal 1946 al 1986, trascrizioni udienza 27/2/2011, pag. 28-29; 37-38; 95-96; C. OPEZZO, dipendenti Eternit dal 1971 al 1985, trascrizioni udienza 22/2/2011; pag. 119).

Non v'è dubbio che la conoscenza dell'imputato coprisse molti aspetti, e a diversi livelli, del problema “amianto-salute”; una conoscenza falsata, in parte, dall'inadeguatezza (derivante dall'assenza di “punti fermi” nel sapere scientifico) dei dati di partenza; valutazioni gravemente erronee; inidonea prospettiva di interventi e, infine, assoluta inefficacia degli stessi.

Con il che, si resta nel campo nella colpa.

Uno degli “indicatori” del dolo eventuale, suggeriti all'interprete dalla Suprema Corte è costituito dalla **durata e ripetizione della condotta**, che apre *“realisticamente”* la strada alla *“concreta ipotesi”* che il comportamento del soggetto agente fosse sorretto dalla previsione ed accettazione -non del rischio ma- delle conseguenze collaterali lesive; durata e ripetizione della condotta che, tuttavia, hanno valore indiziante il dolo eventuale in tanto in quanto la condotta *“lungamente protratta”* sia *“basata su una completa ed esatta conoscenza e comprensione dei fatti”*: completezza ed esattezza delle conoscenze che, in tema di pericolosità dell'amianto, non erano, all'epoca dei fatti, in possesso neppure del legislatore nazionale e comunitario non possono essere ragionevolmente ipotizzate in possesso dell'imputato, per quanto titolare di una *holding*.

Le innovazioni tecnologiche completate o introdotte, sotto la sua decennale gestione, nel ciclo produttivo (cfr., sul punto, sentenza Trib. Torino 4/11/2015, irrevocabile il 22/3/2016, che ha assolto i “primi livelli” di SCHMIDHEINY in Italia -stabilimento di Cavagnolo- dai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.; cfr. anche le dichiarazioni testimoniale rese nel proc. pen. RG NR 24265/04 da C. CASTELLI, Commissario Giudiziale nel periodo di amministrazione controllata e curatore del fallimento, trascrizioni, pag. 25 e 26; di BONTEMPELLI, responsabile del S.I.L., trascrizioni, pag. 63 segg.; A. BITTI, CT della difesa, udienza 4/10/2010, trascrizioni, pag. 52 segg., 58 segg.; L. GIANNITRAPANI, A.D. di Eternit Spa dal '75 al '83, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 17 segg., pag. 33, pag. 74 segg.; L. MITTELHOLZER, A.D. dal 1984, in Eternit Spa già dal 1979, udienza 5/7/2010, trascrizioni, pag. 117 segg., 134 segg.; C. COPPO, dipendente Eternit dal 1946 al 1986, udienza 27/2/2011, pag. 29), possono essersi rivelate incomplete, inefficienti, inefficaci; i processi che saranno celebrati potranno chiarire se gli investimenti fatti negli stabilimenti -sugli impianti e sul ciclo produttivo- con i loro riflessi sul versante della sicurezza, sebbene inidonei a scongiurare

il pericolo, fossero almeno idonei a ridurre la concentrazione di fibre e l'esposizione e, quindi, ad abbassare il rischio di pregiudizio alla salute; del tutto errata si è, certamente, rivelata la prospettiva eziologica in cui l'imputato e i suoi collaboratori si mossero al verificarsi dei primi decessi (*"quando durante l'ultima parte del mio periodo [anni '80, n.d.r.] si verificò qualche decesso lo attribuimmo -non io, tutti lo attribuimmo- al lungo periodo, almeno così ci dissero i consulenti medici che avevamo a disposizione, di latenza di questa malattia, derivante dall'elevata polverosità del passato"*: teste L. GIANNITRAPANI, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 72); è evidente che la decisione circa "quanto", "come" e "in che tempi" investire sul versante della sicurezza fu frutto di "scelte", come ricordato dal Pubblico Ministero in sede di discussione (cfr. trascrizioni udienza 29/11/2016, pag. 14); ma tali "decisioni" e tali "scelte" attengono alla volontà del comportamento, non "includono" *ex se* il diverso aspetto dell'accettazione dell'evento morte.

In ogni caso, la loro attuazione è dimostrata e va oggettivamente in direzione di una progressiva (del tutto inadeguata -sappiamo con assoluta certezza oggi-) riduzione del margine di illiceità del contesto e collide con la ricostruzione dell'atteggiamento soggettivo dell'imputato in termini di "adesione consapevole" all'evento collaterale lesivo (migliaia di morti) concretamente verificatosi.

Altrettanto incompatibile con l'assunto di una responsabilità a titolo di dolo è l'istituzione, nel 1976, del S.I.L. (Servizio Igiene Lavoro, creato allo scopo di *"verificare le condizioni degli stabilimenti attraverso una serie di campagne di misure..."*, secondo *"metodiche consolidate nel settore delle misurazioni"*; nel giro di pochi anni dalla sua istituzione, Eternit offrì *"agli altri associati, nell'Associazione di categoria, che a quel tempo era la AS Cemento, il servizio di misura e le prestazioni del nostro servizio. E noi abbiamo operato in alcuni stabilimenti di altre compagnie concorrenti"*: cfr. dichiarazioni testimoniali in proc. pen. 24265/04, E. BONTEMPELLI, udienza 28/6/2010, pag. 123-125) e del CO.P.A.E. (Comitato Protezione Ambiente e Ecologia, creato allo *"scopo di stimolare gli stabilimenti e le filiali della società al massimo rispetto delle norme di legge e in assenza di esse a comportamenti atti ad ottenere la protezione dell'ambiente di lavoro e circostante e quindi la difesa della Società"*: cfr. verbale della prima riunione, del 2/11/1976 -faldone 28-; alle riunioni periodiche partecipavano, oltre all'A.D. GIANNITRAPANI, anche *"i vari direttori delle varie attività, direttore tecnico del personale, ecc., poi in un secondo tempo quando la struttura dell'azienda venne trasformata in holding, certamente partecipavano i direttori generali delle varie società"*; cfr. teste L. GIANNITRAPANI, udienza 7/3/2011, trascrizioni, pag. 87); come lo sono l'inizio della partecipazione del "Gruppo svizzero" all'attività di ricerca dell'Istituto di Neuss (centro studi per la misurazione delle polveri all'interno degli stabilimenti, fondato nel 1974) ed ai Congressi organizzati dal centro; nonché il divieto, parimenti introdotto nel 1976 (testi C. COPPO e C. OPEZZO, dipendenti Eternit dal 1946 al 1986, il primo e dal 1971 al 1985, il secondo; udienza 22/2/2011; per COPPO pag. 44; OPEZZO fa risalire l'ordine di interrompere la cessione a terzi al 1972-1973; trascrizioni pag. 110-111; 115), sebbene forse non adeguatamente osservato *in loco*, di cessione del polverino a terzi e i tentativi fatti negli anni seguenti (abbandonati, come ha ricordato il Pubblico Ministero all'udienza del 29/11/2016; cfr. trascrizioni, pag. 15) di sostituire l'amianto con altre materie, meno pericolose (cfr. dichiarazioni testimoniali rese nel proc. pen. RG NR 24265/04 da L. MITTELHOLZER, trascrizioni, pag. 64 segg.; teste C. COPPO, udienza 22/2/2011, trascrizioni pag. 20-25; 74): condotte, tutte, riconducibili ad iniziative dell'imputato e incompatibili con l'addebito a titolo di dolo eventuale, salvo ipotizzare che SCHMIDHEINY le avesse tutte volute e realizzate al fine di precostituirsì una giustificazione in previsione delle migliaia di decessi che nei decenni successivi si sarebbero verificati e che avrebbero potuto essere ascritti alla sua gestione.

I due Congressi di Neuss di giugno e dicembre 1976 e il documento AULS del 1976 -faldone 16- contengono, per così dire, le "linee programmatiche" della futura attività SCHMIDHEINY; da tali documenti emerge che l'imputato era un imprenditore informato (il tenore dei suoi interventi a Neuss del giugno 1976 e gli esiti del successivo Congresso di dicembre restituiscono l'immagine di un uomo addentro alle problematiche connesse alla lavorazione del cemento-amianto: salute, stato delle normative di Paesi europei e di altri continenti, rapporti con i sindacati e i *mass media*); non sprovveduto (al termine del Congresso del

giugno '76 invitava i collaboratori a rifuggire da forme di panico e, nello stesso tempo, a cambiare mentalità affinché *“la tutela del lavoro e dell'ambiente diventi cosa ovvia come lo sono norme di produzione e le norme di qualità”*; nella prima riunione del CO.P.A.E. fu stilato un programma che prevedeva, tra l'altro, i seguenti steps: *“...007- relazioni con organizzazioni sindacali; 008-relazioni con Assocemento e altre organizzazioni; 009- relazioni con Autorità Governative; 010- relazioni con scienza (medici, ecc.); 011-relazione con Autorità locali...”*); consapevole delle possibili implicazioni sulla salute -quanto meno dei dipendenti- di un uso incauto dell'amianto (l'incipit del documento AULS '76 recita: *“riconosciamo che l'amianto può rappresentare un serio pericolo per la salute dell'uomo stesso viene trattato in maniera scorretta. Ci rendiamo conto che questo rischio potenziale nei confronti della salute viene usato da molti come motivo base per poter di screditare l'amianto in maniera decisamente esagerata, non fattiva e particolarmente prevenuta. Dal momento che questa diffamazione può mettere a repentaglio l'esistenza della nostra industria, dobbiamo reagire in maniera decisa e dobbiamo combattere con tutti i nostri mezzi”*; il punto 8 del medesimo documento recita: *“allo scopo di non compromettere la nostra credibilità ricerchiamo l'attiva collaborazione di terze parti che siano obiettive e pubblicamente accettate (scienziati, giornalisti)”*); strategicamente abile nel perseguire finalità di lucro (al Convegno di Neuss del dicembre '76 si era parlato dell'insostenibilità per l'industria dell'amianto del limite di fibre per cm³ proposto dall'OSHA, come emerge dagli appunti manoscritti di Martini, partecipante all'incontro di studi in rappresentanza dell'amiantifera di Balangero: cfr. file *“acquisizione atti-Neuss”* in cartella *“002-istanze difesa-annotazioni PG- rel martini in corso neuss”* in cartella *“491-DOC-RGNR-24265-04-F”* in cartella *“ETERNIT BIS-I-CHIUSURA-25-0614”*; al tempo stesso, il Gruppo cercava la collaborazione della concorrenza per coordinare gli interventi e non “autoescludersi” dal mercato: al punto 9 del documento AUSL '76 si legge: *“nell'ambito di associazioni nazionali e per mezzo di contatti personali, cerchiamo di ottenere l'attiva collaborazione di produttori di amianto cemento e di altre industrie di trasformazione dell'amianto per la difesa degli interessi comuni. Si dovrà pertanto incoraggiare la costituzione di regolamentazioni conformi alle leggi su basi concrete e razionali”*).

Neppure tutto ciò, tuttavia, è indice di dolo omicidiario, neppure nella forma eventuale, quale delineato dalla Suprema Corte e sopra descritto, bensì della colpa con previsione.

In tal senso vanno, dunque, riqualificati i reati ascritti all'imputato.

L'intervenuta prescrizione

Riqualificati i reati contestati all'imputato in termini di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei reati contestati come commessi in danno di BARBIERI Antonino, PAGLIANO Giovanni, SORDI Ernesto, lavoratori dipendenti della SACA di Cavagnolo.

1) Va innanzitutto ricordato come *“in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274). E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzia l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua*

innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263)" (v. Sez. 4, Sentenza n. 47380 del 29/10/2008, Rv. 242827).

Nel caso di specie, dagli atti non emergono in modo incontrovertibile elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato; il che pregiudica una pronuncia di proscioglimento nel merito.

2) Considerato che a SCHMIDHEINY sono contestati plurimi omicidi colposi, è opportuno ricordare altresì che sul termine di prescrizione non influisce la circostanza della causazione della morte di più persone, prevista dall'ultimo comma dell'art. 589 c.p.: è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte quello per cui *"il reato di omicidio colposo plurimo (ex art. 589, ult. comma, c.p.) non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto quoad poenam, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (v. Sez. 4, Sentenza n. 47380 del 29/10/2008, Rv. 242827)"* (Sez. 4, Sentenza n. 36024 del 03/06/2015 Ud. -dep. 07/09/2015- Rv. 264408; principio univocamente applicato; cfr. anche la precedente Sez. 4, Sentenza n. 12472 del 15/06/2000 Ud. -dep. 01/12/2000- Rv. 217947).

E', dunque, alla data di verifica di ogni singolo evento morte -*tempus commissi delicti* dei singoli reati di omicidio- che occorre far risalire il *dies a quo* del decorso della prescrizione: 3/4/1984 per PAGLIANO, 29/11/1988 per SORDI e 21/12/1989 per BARBIERI.

3) Il succedersi degli interventi legislativi in materia di regime sanzionatorio del reato di omicidio colposo e di prescrizione del reato, impone di individuare la disciplina applicabile al caso concreto, alla luce del principio sancito dall'art. 2 c. 4 c.p.

3a) Le modifiche apportate nel corso degli ultimi anni alla disciplina sanzionatoria del reato di omicidio colposo (per quel che interessa la specifica materia degli infortuni sul lavoro: d.l. n. 92 del 23/5/2008 e legge di conversione n. 125 del 24/7/2008; legge n. 102 del 21/2/2006) erano univocamente dirette ad inasprire le pene previste dall'art. 589 c.p.; e poiché la sanzione prevista dall'art. 589 c. 2 c.p. all'epoca dei fatti oggetto della presente sentenza (anni 1984-1989: da 1 a 5 anni di reclusione) era più mite di quelle successivamente introdotte, è ad essa che occorre riferirsi, anche ai fini del calcolo della prescrizione.

3b) Anche la disciplina dell'istituto della prescrizione è stata, negli ultimi anni, modificata; tuttavia, con riferimento al reato di cui all'art. 589 c. 2 c.p. il termine di prescrizione è comunque spirato decorsi 15 anni dal decesso, sia che si faccia riferimento alla normativa in allora vigente, sia che si faccia riferimento alla normativa introdotta con la legge n. 251 del 5/12/2005.

E, infatti:

-applicando la disciplina vigente all'epoca dei decessi, la pena detentiva della reclusione pari, nel massimo, a 5 anni, determinava il periodo di prescrizione ordinaria in 10 anni e la complessiva in anni 15 (10 più un mezzo);

-applicando la normativa attualmente vigente, introdotta con la legge n. 251/2005, la pena detentiva della reclusione pari, nel massimo, a 5 anni, fissa la prescrizione ordinaria in 12 anni (il doppio di 6 anni, termine di prescrizione minimo per i delitti) e la complessiva in anni 15 (12 più un quarto).

Con il che, il termine (massimo) di prescrizione è spirato il 3/4/1999 per l'omicidio di PAGLIANO, il 29/11/2003 per l'omicidio di SORDI, il 21/12/2004 per l'omicidio di BARBIERI.

4) Per mera completezza di analisi, si osserva che la legge 24/7/2008 n. 125 di conversione del d.l. 23/5/2008 n. 92 ha esteso al *"caso di morte di più persone"* il raddoppio dei termini di prescrizione, così dettando una disciplina *ad hoc* rispetto alla morte di un'unica persona. L'intervento legislativo non è coerente con l'indiscusso orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che ha sempre letto nella disposizione del quarto comma una previsione di unificazione solamente *quoad poenam*.

Qualora, per effetto della disposizione contenuta nella legge n. 125/2008, si volesse ritenere non più attuale l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità in ordine all'inquadramento dogmatico dell'omicidio colposo plurimo e si volesse calcolare la prescrizione per i fatti di omicidio plurimo in modo autonomo, ciò lo si potrebbe fare solo in relazione ai fatti commessi in data successiva all'entrata in vigore della modifica legislativa, essendo pacifico che, raddoppiando i termini di prescrizione, è stato introdotto un trattamento di sfavore per il reo, insuscettibile di applicazione retroattiva. Pertanto, nessuno dei reati in questa sede considerati deve ritenersi interessato dalla novella.

Per quanto detto, deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione dei reati commessi in danno di PAGLIANO, SORDI e BARBIERI nelle date, rispettivamente, del 3/4/1999 per l'omicidio di PAGLIANO, del 29/11/2003 per l'omicidio di SORDI e del 21/12/2004 per l'omicidio di BARBIERI.

P.Q.M.

riqualificati i reati ascritti all'imputato quali delitti di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento,

visto l'art.425 c.1 cpp

**PQM
dichiara**

non doversi procedere nei confronti di SCHMIDHEINY Stephan Ernest per i reati commessi in danno di BARBIERI Antonino, PAGLIANO Giovanni, SORDI Ernesto, perché estinti per intervenuta prescrizione.

Torino, 29 novembre 2016

Il Giudice
d.ssa Federica Bompieri

